

# BARCHE IN AFFITTO

La locazione di un'unità da diporto è il contratto mediante il quale una parte (cosiddetto locatore) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra (cosiddetto conduttore), per un determinato periodo di tempo, l'unità da diporto.

La locazione è caratterizzata (rispetto al noleggio) dal passaggio della detenzione (ovvero della disponibilità) del bene-nave dal locatore (colui che si obbliga a far godere l'unità) al conduttore (colui che in cambio paga il corrispettivo), il quale esercita con l'unità la navigazione e ne assume i conseguenti rischi e responsabilità.

Il contratto richiede obbligatoriamente la forma scritta e va tenuto a bordo come documento.

Nel nostro ordinamento è ammessa la sublocazione a cura del conduttore con il consenso del locatore e, in tal caso, il contratto di sublocazione va fatto sempre per iscritto. Il conduttore dovrà, però, prima procedere ad una dichiarazione d'armatore a proprio favore e, quindi, - in qualità di armatore - richiedere all'ufficio di iscrizione dell'unità l'annotazione dell'uso commerciale (locazione) che intende fare del mezzo. Ciò perché solo due soggetti possono fare uso commerciale dell'unità da diporto, proprietario e armatore. Così ha ritenuto la Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo con circolare n. 14476 del 10/9/2007. In detta sede, l'organo ministeriale ha stabilito che non è ammessa la locazione "occasionale" (di unità da diporto immatricolate) da parte di privati (come invece legittimamente avvie-

ne per esempio nel campo immobiliare, dove un proprietario di casa può affittare ad altri il proprio immobile). In campo nautico, la locazione può essere eseguita solo da una ditta individuale o società che abbia richiesto di fare uso commerciale del mezzo nautico ovvero la locazione, seppur isolata e non svolta professionalmente, può essere eseguita solo da chi risulti - e abbia i requisiti per - svolgere attività commerciale con l'unità.

Con la circolare citata, la Direzione generale ha disposto anche che la sublocazione è ammessa una sola volta, in quanto il subconduttore (secondo conduttore) è tenuto ad usare l'unità esclusivamente per "finalità di diporto" (come stabilisce l'articolo 46 del Codice della nautica) e non può, quindi, cedere il bene, a sua volta, in locazione.

Il conduttore è obbligato ad usare l'unità secondo le sue caratteristiche tecniche; ciò significa che non può farne un uso difforme dalle sue caratteristiche tecniche.

Il locatore è tenuto alla consegna dell'unità in perfetta efficienza, completa di dotazioni di sicurezza, munita di assicurazione per la responsabilità civile e dei documenti prescritti.

Il numero massimo di passeggeri trasportabili su un'unità presa in locazione è quello indicato nella licenza



di navigazione, per le unità immatricolate; per i natanti da diporto, detto numero è, invece, riportato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore, se trattasi di unità con marcatura CE, oppure, negli altri casi, nel certificato di omologazione o nell'articolo 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica. Tale articolo fissa, in base alla lunghezza fuori tutto, il numero massimo delle persone trasportabili sui natanti (senza marcatura CE) non omologati.

Per comandare un'unità da diporto presa in locazione non è necessario un titolo professionale (come previsto invece per il noleggio), ma soltanto, se richiesta dalla normativa sulle patenti, la patente nautica.

Infine, le unità prese in locazione non hanno diritto al cosiddetto gasolio agevolato ovvero all'esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato, che viene, invece, riconosciuto alle unità noleggate.

Aniello Raiola